



CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 66 DEL 23-10-2020

Reg. generale n. 707 del 23-10-2020

**Oggetto: FORNITURA DI N.1.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DA
DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI SETTORI V E III
QUALE PRESIDIO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RILEVATO che il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Coronavirus ha indotto la necessità di mantenere il distanziamento sociale e di utilizzare i dispositivi di protezione personale per evitare, o quanto meno contenere il più possibile, il contagio da Covid-19;

ATTESO che, stante la gravità dell'emergenza sanitaria di cui trattasi, è necessario porre quale obiettivo primario la tutela della salute delle persone;

ATTESO, altresì, che si rende opportuno in questa fase provvedere, per quanto possibile, all'approvvigionamento dei dispositivi di protezione personale da mettere a disposizione del personale dipendente del Comune di Treia ed in particolare del Settore II "Lavori Pubblici" e del Settore V "Polizia Locale";

CONSIDERATO che nel novero dei dispositivi di protezione personale rientrano, senz'altro, come da direttive fornite dalle strutture sanitarie competenti, le mascherine medico-chirurgiche, quale strumento di protezione delle vie respiratorie;

VISTO il preventivo fornito dalla Farmacia dr.ssa Alessia Filipponi con sede in via G. Garibaldi 40/42 - 62100 Macerata - P.IVA 01637320431, che offre la fornitura di n. 1.000 mascherine al costo unitario di € 0,50;

PRESO ATTO che l'articolo 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la cessione dei beni di cui al comma 1 del medesimo articolo, fra cui sono incluse anche le mascherine chirurgiche;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 2. *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, più specificatamente, l'art. 1 *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

RITENUTO poter provvedere al finanziamento del servizio in oggetto con imputazione della spesa al capitolo 130123 "Acquisto beni protezione civile" del bilancio corrente;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza;

- con l'affidamento si intende procedere all'acquisto di n. 1.000 mascherine da destinare al personale dipendente del Comune di Treia ed in particolare al Settore II "Lavori Pubblici" e al Settore V "Polizia Locale";
- il pagamento avverrà al ricevimento della fattura elettronica;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione: ZA22EE503C;
- si procederà ad acquisire i documenti di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per gli interventi effettuati;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- 1) di affidare la fornitura di n. 1.000 mascherine alla Farmacia dr.ssa Alessia Filippini con sede in via G. Garibaldi 40/42 - 62100 Macerata - P.IVA 01637320431, che offre il predetto servizio al costo unitario di € 0,50 IVA esente, per una spesa complessiva di € 500,00;
- 2) di impegnare la somma di € 500,00 per il predetto servizio al capitolo 130123 del bilancio 2020;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di

gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore;
3. di AFFIDARE la fornitura di n. 1.000 mascherine alla Farmacia dr.ssa Alessia Filipponi con sede in via G. Garibaldi 40/42 - 62100 Macerata - P.IVA 01637320431, che offre il predetto servizio al costo unitario di € 0,50 IVA esente, per una spesa complessiva di € 500,00;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 500,00 al capitolo 130123 del bilancio corrente, previo assenso del Funzionario del I Settore, titolare del centro di spesa;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, comprovante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 23-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20-11-2020

Treia, 05-11-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

È copia conforme all'originale.

Treia, 05-11-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa BARBARA FOGLIA
